

Unione di Comuni "Terre dai mille colori" - Casalgrasso (Cuneo)

Statuto dell'Unione Terre dai mille colori con le modifiche all'art. 16 di cui alla D.C.U. n. 23 del 14/11/2016

UNIONE DI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI"
DEI COMUNI DI CASALGRASSO, LOMBRIASCO ED OSASIO

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI"

- a) Approvato con: deliberazione del Consiglio comunale di Osasio n.10 del 26.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Lombriasco n.21 del 29.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Casalgrasso n.21 del 10.06.2014
- b) Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 14/11/2016 all'art. 16.***

**UNIONE DI COMUNI “TERRE DAI MILLE COLORI”
DEI COMUNI DI CASALGRASSO, LOMBRIASCO ED OSASIO¹**

STATUTO DELL’UNIONE DI COMUNI “TERRE DAI MILLE COLORI”

- a) Approvato con: deliberazione del Consiglio comunale di Osasio n.10 del 26.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Lombriasco n.21 del 29.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Casalgrasso n.21 del 10.06.2014
- b) In vigore dal 19.7.2014
- c) Registrato in allegato ad Atto costitutivo nel repertorio del Comune di Casalgrasso con numero 254 del 19.7.2014
- d) Presa d’atto del Consiglio dell’Unione con deliberazione n.1 del 31.7.2014;
- e) ***Modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 14/11/2016 all’art. 16.***

Titolo Primo - Istituzione e costituzione

Art. 1 - L’Unione

- 1. L’Unione di Comuni “Terre dai mille colori”, nel prosieguo definita "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. per l’esercizio associato di funzioni e servizi.
- 2. L’Unione è ente locale, dotata di autonomia e soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
- 3. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
- 4. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
- 5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 6. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi trasferiti all’Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

Art. 2 Oggetto

- 1. Il presente Statuto stabilisce le modalità di funzionamento degli organi dell’Unione e ne disciplina i rapporti.
- 2. Individua altresì le funzioni che i Comuni trasferiscono all’Unione, per il loro esercizio associato.

Art. 3 Finalità e scopi

- 1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l’Unione promuove l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi comunali.
 - 2. In particolare, nell’attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
-

- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;
 - efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
3. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 - cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
 - promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile.

Art. 4 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Casalgrasso.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. Il presidente dell'Unione – di iniziativa propria o su richiesta della Giunta - può disporre che le riunioni del Consiglio e della Giunta si riuniscano in altro luogo all'interno del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Terre dai mille colori”
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Titolo Secondo - Organizzazione di governo - Capo Primo – Norme generali

Art. 6 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - il Consiglio dell'Unione
 - il Presidente dell'Unione
 - la Giunta dell'Unione.

2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
4. La durata del mandato dei componenti degli organi dell'Unione – con eccezione del Presidente di cui infra - coincide con quella del mandato nell'ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
5. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.

Capo Secondo – Il Consiglio dell'Unione

Art. 7 Composizione e costituzione – Prima seduta

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 7 membri e precisamente:
 - i 3 Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione: di diritto;
 - 3 Consiglieri: uno per ciascun Comune, eletti dal proprio Consiglio comunale a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto; in caso di parità si ripete la votazione;
 - 1 Consigliere rappresentante delle minoranze consiliari dei tre comuni. A tal fine ciascun Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto un componente della propria minoranza; i 3 rappresentanti delle minoranze consiliari, in seduta riservata, convocata entro 3 giorni dal Sindaco ove ha sede l'Unione e alla presenza del Segretario comunale del medesimo Ente, in qualità di verbalizzante, scelgono fra loro – secondo modalità contestualmente e autonomamente definite - il rappresentante delle minoranze in seno al Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui la scelta non vada a buon fine, o la seduta sia deserta o non siano presenti tutti e tre i consiglieri comunali, il Segretario procede a sorteggio.
2. Il Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, ricevuta la tempestiva comunicazione dei consiglieri eletti da parte di ciascun Ente, convoca – entro il termine di 10 giorni dalla firma dell'Atto costitutivo – la prima seduta del Consiglio dell'Unione, che deve tenersi entro i 10 giorni successivi. Tali termini sono perentori.
3. Qualora un Comune non abbia provveduto alla designazione dei propri rappresentanti, sono considerati tali, fino all'elezione, il consigliere comunale rispettivamente di maggioranza – e di minoranza - che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali si considera il consigliere più giovane di età.
4. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione deve comprendere:
 - esame della condizione degli eletti
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione
 - comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. È competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 prevede per i Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Adotta a maggioranza assoluta un regolamento sul proprio funzionamento e sulle prerogative consiliari.

Art. 9 Funzionamento

1. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
5. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito Regolamento.

Art.10 I Consiglieri dell'Unione

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio succitato.

Art.11 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione all'atto della loro efficacia.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei modi e dall'organo da cui è stato eletto; è mantenuto l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

Capo Terzo – Il Presidente dell’Unione

Art. 12 Elezione del Presidente dell’Unione – Durata in carica

1. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Durante il proprio mandato ogni Sindaco può ricoprire la carica di Presidente dell’Unione per un massimo di 30 mesi consecutivi. Può essere rieletto.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l’automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell’Unione.
4. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 13 Competenze

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione dei Comuni.
2. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare e fatte salve le norme del Regolamento di organizzazione, il Presidente:
 - rappresenta l’Unione;
 - presiede la Giunta dell’Unione;
 - nomina i responsabili dei Servizi dell’Unione;
 - riconosce le posizioni organizzative e attribuisce, acquisite le valutazioni da parte del competente organo di controllo, la retribuzione di posizione e di risultato;
 - sovrintende l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio – ai fini dell’approvazione - della proposta delle “Linee programmatiche” che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 14 Il Vice Presidente dell’Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dall’altro Sindaco componente.

Capo Quarto – La Giunta dell’Unione

Art. 15 Composizione, competenze e funzionamento.

1. La Giunta dell’Unione è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Presidente della Giunta è il Presidente dell’Unione.

3. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce trimestralmente sulla propria attività.
4. Il Presidente può delegare ai singoli membri assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
5. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che, per legge o per regolamento non siano attribuibili alle competenze di altri organi.
6. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione, svolgendo anche nei suoi confronti attività propositive e di impulso.

Titolo Terzo - Funzioni e servizi

Art.16 Funzioni trasferite

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
 - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - servizi statistici.
2. Il riferimento a "funzioni fondamentali" si intende esteso a specificazioni del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti anche successive al presente Statuto.
3. L'Unione esercita altresì in luogo e per conto dei Comuni aderenti le funzioni in materia di attività produttive- sviluppo economico.

Art. 17 Espletamento delle funzioni e Piano strategico

1. Il Piano strategico definisce modi, tempi e risorse - umane, patrimoniali e finanziarie – per l'avvio delle funzioni trasferite.
2. È garantito il mantenimento dei livelli occupazionali.
3. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a

condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

Art. 18 Conferimento di ulteriori funzioni

1. Il conferimento di ulteriori funzioni da parte dei Comuni aderenti, può avvenire mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto.
2. Tale conferimento può interessare solo alcuni dei Comuni aderenti.

Art. 19 Modalità di gestione

1. Le funzioni e servizi conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 - in amministrazione diretta;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli enti locali.

Titolo Quarto - Vicende giuridiche

Art. 20 Durata

1. L'Unione ha la durata di 10 anni dalla data della firma dell'atto costitutivo.
2. È tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni per i Comuni che al 1 gennaio dell'anno precedente la scadenza, non manifestino volontà contraria attraverso deliberazione assunta con le maggioranze previste per l'adesione.

Art. 21 Recesso

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere con deliberazione del Consiglio comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2. La presa d'atto del recesso è deliberata dal Consiglio dell'Unione entro il mese di giugno e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione dei rappresentanti dell'Ente receduto.
3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al personale, al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni.

Art. 22 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta in modo consensuale con deliberazione assunta - non prima di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo - da parte dei Consigli comunali di tutti i membri con le stesse procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il Presidente dell'Unione assume le funzioni di commissario liquidatore.
3. Lo scioglimento è efficace trascorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, che contestualmente contiene le determinazioni in ordine ai rapporti pendenti, tenuto conto che il personale dell'Unione è attribuito, in primo luogo, alle dotazioni organiche dei Comuni che eventualmente lo abbiano conferito e, in secondo luogo in accordo fra i Comuni, anche per quanto attiene al personale successivamente acquisito.

4. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti, anche in tempi diversi, purché non prima di dieci anni dalla costituzione.

Titolo Quinto - L'organizzazione amministrativa

Art. 23 Separazione tra politica e gestione

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo: gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili dei servizi con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 24 Principi di organizzazione

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 25- Principi generali di gestione

1. È assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 26 Il personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica e una propria struttura degli uffici e dei servizi approvate da parte della Giunta dell'Unione con apposito regolamento.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali, nonché la contrattazione collettiva anche decentrata.
5. Il personale è inquadrato nell'organigramma complessivo secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 27 Il segretario

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario dell'Unione secondo le disposizioni di Legge.

2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni possono essere attribuite dal Presidente ad un dipendente apicale dell'Unione in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario comunale, che viene così nominato Vicesegretario dell'Unione.

Titolo Sesto - Finanza e contabilità

Art. 28 Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione del numero di abitanti
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
7. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 29 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 30 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;

- c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

Art. 31 Attività finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione e in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge.
2. I Comuni, per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.
4. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

Titolo Settimo – Istituti di partecipazione

Art. 32 Imparzialità e trasparenza

1. L'Unione, con appositi regolamenti, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 33 Albo pretorio on line

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Titolo Ottavo - Disposizioni finali

Art. 34 Regime transitorio

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari – e comunque sino a non oltre 6 mesi dalla costituzione dell'Unione - si applicano i Regolamenti del Comune sede dell'Unione.
2. Contestualmente risultano abrogate le normative regolamentari comunali che risultino incompatibili con l'Unione.
3. Sino all'individuazione del tesoriere dell'Unione il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione si avvale dell'organo di revisione di uno dei comuni aderenti.

Art. 35 Soluzione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l'interpretazione del presente Statuto, è cercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo le controversie sono deferite ad un arbitro nominato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune associato che per ultimo lo ha approvato.

Unione di Comuni "Terre dai mille colori" - Casalgrasso (Cuneo)

Statuto dell'Unione Terre dai mille colori con le modifiche all'art. 16 di cui alla D.C.U. n. 23 del 14/11/2016

**UNIONE DI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI"
DEI COMUNI DI CASALGRASSO, LOMBRIASCO ED OSASIO¹**

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI"

- a) Approvato con: deliberazione del Consiglio comunale di Osasio n.10 del 26.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Lombriasco n.21 del 29.05.2014, deliberazione del Consiglio comunale di Casalgrasso n.21 del 10.06.2014
 - b) Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 14/11/2016 all'art. 16.***
-